

Prot. n. 726
Como, 18 giugno 2014



Agli iscritti

OGGETTO: Processo civile telematico - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali; strumenti necessari per accedere ai registri di cancelleria e ai fascicoli di causa; strumenti per i depositi telematici da parte dei CTU - Guida per la registrazione della propria PEC al RegIndE, registro degli indirizzi elettronici utilizzato dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale.

Il processo civile telematico (PCT) è parte integrante del piano di e-Government della giustizia civile italiana.

L'obiettivo del processo civile telematico è l'informatizzazione di tutto il procedimento giudiziario civile, dalla gestione del fascicolo al giudizio in aula.

La data di avvio del processo civile telematico è fissata al 30 giugno 2014.

Fino a quella data i depositi degli atti da parte degli Avvocati e dei CTU negli uffici abilitati potranno essere effettuati sia nel tradizionale formato cartaceo che per via telematica; a partire dal 30/06/2014 il deposito degli atti sarà possibile **esclusivamente per via telematica, inclusi tutti gli atti del CTU.**

Per la sua importanza, si riporta il testo integrale del primo comma dell'art.16-bis del D.L. n.179/2012, come convertito in legge:

"Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati."

ACCESSO AI REGISTRI DI CANCELLERIA

La consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli di causa, escluso il deposito di atti, è liberamente accessibile ai CTU attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero <http://pst.giustizia.it>.

Tale accesso, avendo come oggetto dati sensibili, è consentito esclusivamente agli Avvocati e ai CTU iscritti nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale) e, nel caso dei CTU, limitatamente ai procedimenti nei quali risultano costituiti o nominati - art.7 del Provvedimento 16 aprile 2014 del Ministero della Giustizia.

Per accedere alla consultazione il consulente tecnico dovrà:

ordine degli INGEGNERI
della provincia di como
22100 Como
via Alessandro Volta, 62
telefono 031269810
telefax 031301807
www.ordingcomo.org
info@ordingcomo.org

- essere **dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata PEC**, regolarmente censita nel Re.G.Ind.E., e curarne la efficienza, verificando che non raggiunga il limite di capienza e che il relativo contratto venga rinnovato alla scadenza. Si ricorda che gli ingegneri possono avere una casella PEC grazie a una convenzione del Consiglio Nazionale Ingegneri con Aruba;
- essere **dotato di firma digitale**, acquistabile presso diversi fornitori, tra cui le Camere di Commercio, e procedere alla sottoscrizione digitale mediante i programmi forniti dai produttori di smart-card (ad esempio DiKe, o ArubaSign). Si segnala che il CNI ha sottoscritto una convenzione con ArubaSign, che permette di ottenere la firma digitale a costi contenuti con l'aggiunta del certificato di ruolo, che consiste nella certificazione del ruolo di Ingegnere iscritto all'Ordine professionale, su un dispositivo del tutto simile ad una penna USB contenente anche il programma per la firma dei documenti.

DEPOSITO DI ATTI

Predisposizione dei documenti da depositare

Per depositare gli atti il CTU deve **isciversi a un punto di accesso**.

Il CTU redigerà il proprio elaborato peritale, le istanze di proroga, liquidazione, chiarimenti ecc. con un normale PC dotato di un programma per l'elaborazione di testi che permetta la generazione di un documento informatico pdf-nativo, in quanto gli atti, a differenza dei documenti, non possono essere costituiti da una semplice immagine ricavata mediante l'uso di uno scanner, ma devono essere salvati all'origine in formato *.pdf*.
Per l'acquisizione digitale dei documenti occorrerà dotarsi di uno scanner.

Quanto depositato dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto digitalmente.

Registrazione dei documenti nei registri di cancelleria

Per consentire la trascrizione automatica nei registri di Cancelleria dei dati relativi a ogni deposito, essi debbono essere inquadrati in un determinato modo (e in formato *.xml*); il plico contenente il deposito deve rispettare rigidi requisiti di forma e di segretezza, per impedire che esso possa essere intercettato durante l'invio e conosciuto da terzi. Il compito della creazione della busta telematica, che verrà poi inviata a mezzo PEC all'ufficio destinatario, deve pertanto essere svolto da uno specifico SW detto redattore o imbustatore.

Anche in questo caso il CNI ha sottoscritto una convenzione con VISURA SpA, a sua volta convenzionata con il punto di accesso Lextel, per l'utilizzo del Punto di Accesso al PCT Quadra, che fornisce ai soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti, compresi l'elaboratore di testi e l'imbustatore.

Nell'Allegato A alla presente circolare sono indicate le operazioni per:

- importare il certificato della propria firma digitale (step 1-7);
- iscriversi al Re,G.Ind.E. (step 8-18).

In definitiva:

- per consultare atti e documenti e per accedere ai registri di cancelleria è necessario avere una PEC registrata presso il Re.G.Ind.E., essere dotati di firma digitale ed effettuare autonomamente la registrazione della stessa al Re.G.Ind.E. seguendo la procedura di cui all'Allegato A dall'inizio alla fine (step 1-18);
- per depositare atti (elaborati peritali, istanze, richieste di liquidazione, chiarimenti ecc.) oltre a quanto sopra, è necessario iscriversi a un punto di accesso.

Tutta la normativa sul processo telematico è pubblicata sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia <http://pst.giustizia.it> sezione Documenti.

Cordiali saluti.

p. IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Il Presidente
ing. Franco Gerosa

